



N.C.S.A. Nucleo Cinofilo Salvataggio in Acqua
S.I.C.S. Scuola Italiana Cani Salvataggio sezione Trentino
via Roma n° 47/1 - 38073 Cavedine (TN) Cod.Fiscale: 960 669 002 24
cell. 329.1797106 - ncsa_tn@virgilio.it - pec.
www.cinofilisalvataggio.com

Associazione di Volontariato costituita ai sensi della legge 266/91
Iscritta nell'Albo Organizzazioni di Volontariato P.A.T. n.122 sett.B

Informativa per la SICUREZZA D.lgs81/08

Visto l'art. 3 comma 12-bis del Dlgs 81/08 (testo unico sulla sicurezza e salute sul lavoro):

Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, **si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21** del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

Visto l' articolo 21 del Dlgs 81/08 (testo unico sulla sicurezza e salute sul lavoro):

disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Visto l'Interpello n. 8/2014 relativo all'obbligo di redazione del documento di valutazione del rischi per i volontari.

L'associazione Nucleo Cinofilo Salvataggio in Acqua impiega nella sua attività esclusivamente volontari. Pertanto **non risulta soggetta all'obbligo di valutazione dei rischi e agli altri obblighi connessi**. Per ogni volontario si applica quanto previsto esclusivamente dall' art. 21 del Dlgs 81/08 (sopra riportato). Ciò detto si ritiene opportuno indicare che ad ogni volontario si richiede di:

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione e provvedere alla loro cura; segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- partecipare ai corsi di formazione e addestramento previsti dall' Associazione;
- sottoporsi all'accertamento psicofisico, così come proposto dall'Associazione;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri volontari o utenti;
- tenere in bella mostra sulla divisa il tesserino di riconoscimento, fornito dall' associazione, qual'ora si svolgano attività/servizi al di fuori della sede dell' associazione.

Inoltre, a tutela delle volontarie gestanti e in periodo di allattamento, si richiede alla Volontaria socia attiva di comunicare lo stato di gravidanza al Presidente non appena ne è a conoscenza, affinché si possa avviare tutte le procedure a tutela della socia attiva. Si stabilisce che verificandosi lo stato di gravidanza da parte della Volontaria Socia Attiva, il Presidente provvederà ad attuare le misure di prevenzione necessarie. Si stabilisce inoltre che, qualora la Donna Volontaria Socia Attiva ritenesse che la sua condizione di attività, nonostante le misure preventive messe in atto, possa essere di pericolo alla gravidanza, potrà chiedere fin da subito l'astensione da ogni attività.